

SERGIO BARTOLE - BENEDETTO CONFORTI
GUIDO RAIMONDI

COMMENTARIO ALLA
CONVENZIONE EUROPEA
PER LA TUTELA DEI DIRITTI
DELL'UOMO E
DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI



CASA EDITRICE DOTT. ANTONIO MILANI
2001

così quelle italiane). Si deve tuttavia constatare (v. *retro*, par. 4.1) che la Corte non ha mai contestato il sistema della giuria: dal che si è arguito che in questi giudizi l'obbligo di motivazione sarebbe soddisfatto dalla documentazione « *of the way that jury trials operate* » (HARRIS-O'BOYLE-WARBRICK, p. 215).

5.1.2.4. - A differenza che nell'art. 14, par. 3 lett. g) del Patto internazionale, nessuna forma di "privilege against self-incrimination" risulta espressamente travasata nella Convenzione. Tuttavia, tra i principi posti « al cuore della nozione di "processi equitabili" », la Corte europea ha individuato il diritto al silenzio su ciò che attiene a una propria potenziale responsabilità penale, nei due aspetti del « diritto di tacere durante un interrogatorio » (in particolare, di polizia) e del « diritto di non contribuire alla propria incriminazione »: mettendo la persona « al riparo da abusive coazioni ad opera delle autorità », tali garanzie « concorrono ad evitare errori giudiziari e ad assicurare il risultato voluto dall'art. 6 » (sent. 8 febbraio 1996, *John Murray c. Regno Unito*, par. 45; ma v. già, nella sostanza, la sent. 25 febbraio 1993, *Funke c. Francia*, par. 44; e, per).

La Corte non si è però spinta sino ad esigere che la scelta del silenzio - in particolare, se mantenuta « da un capo all'altro del procedimento » - debba « necessariamente essere priva d'incidenza allorché il giudice tenti di valutare gli elementi a carico »: per stabilire se l'avere tratto « conseguenze sfavorevoli all'accusato » sia o no compatibile con l'art. 6, « occorre tener conto dell'insieme delle circostanze, avendo riguardo in particolare ai casi nei quali si può procedere a deduzioni, al peso che gli organi giudiziari statali hanno loro accordato nell'apprezzare gli elementi di prova e al grado di coazione inerente alla situazione » (così, ancora la sent. *John Murray*, cit., par. 47; in chiave critica v., in particolare, MARZADURI, *L'identificazione del contenuto del diritto di difesa nell'ambito della previsione dell'art. 6 n. 3 lett. c) C.E.D.U.*, in *Cass. pen.*, 1997, p. 271; e, comunque, sull'esigenza di non trarre da questa pronuncia illazioni fuorvianti in rapporto al diritto italiano, MAINA, *Riflessioni a margine di una recente sentenza della Corte europea sul diritto al silenzio*, in *Leg. pen.*, 1997, p. 198 ss.; e, per un'accentuazione delle esigenze di prudenza rispetto alla "dottrina Murray", nella stessa giurisprudenza della Corte europea, v. la sent. 2 maggio 2000, *Condron c. Regno Unito*, par. 57 ss., e, in certa misura, la sent. 6 giugno 2000, *Averill c. Regno Unito*, par. 45 ss.). È stato altresì precisato che la tutela del diritto al silenzio « non si estende all'uso, in un procedimento penale, di dati che possono ottenersi dall'accusato con il ricorso a poteri coercitivi ma che esistono indipendentemente dalla sua volontà, come i documenti acquisiti in virtù di un mandato, i prelievi di alito, di sangue e di urina, oppure di tessuti corporali ai fini di un'analisi del DNA »: cfr. la

sent. 17 dicembre 1996, *Saunders c. Regno Unito*, par. 69, dove, per contro, si giudica incompatibile con il riconoscimento del diritto al silenzio l'utilizzazione, in un processo penale, di dichiarazioni che l'interessato abbia dovuto obbligatoriamente rendere durante un'inchiesta condotta da ispettori fiscali in sede di controllo su eventuali frodi societarie (*ibidem*, par. 71 s.).

Situazioni particolarmente delicate possono profilarsi allorché una persona, che non si trovi formalmente in una condizione assimilabile a quella di un "accusato", ma debba rendere dichiarazioni nel corso di un procedimento penale - in veste di testimone o in altra veste - sia sottoposta a domande idonee a favorirne l'incriminazione (cfr., del resto, l'art. 63 c.p.p. it.). Al riguardo, la Corte europea ha affermato che il diritto al silenzio autorizza l'interessato a « rifiut(arsi) di rispondere » a domande del genere, escludendo invece che costituisca lesione di quel diritto una sanzione la quale sia inflitta per il preliminarmente rifiuto di prestare il giuramento richiesto al testimone: cfr. la sent. 20 ottobre 1997, *Serres c. Francia*, par. 47.

5.1.2.5. - Specialmente la versione inglese dell'art. 6 par. 1, nel suo richiamo all'esigenza di *fairness* delle procedure, non può non evocare anche la tematica delle prove ottenute illecitamente.

Corte eur., 12 luglio 1988, *Schenk c. Svizzera*, par. 46 ss., ne dà una testimonianza, quantomeno a contrario (per una severa critica cfr. GAUTHIER, *L'influence de la Convention européenne des droits de l'homme sur la législation pénale vaudoise*, in *Droits fédéral et droit cantonal*, Lausanne, 1991, pp. 109 s.), in quanto essa nega, da un lato, che si possa « escludere in via di principio e in abstracto l'ammissibilità di una prova raccolta in maniera illegale » (quale, in particolare, quella offerta da intercettazioni telefoniche illegalmente effettuate), e dall'altro attribuisce determinante importanza, ai fini dell'accertamento del carattere globalmente corretto della procedura seguita nella specie, alla presenza di altro materiale probatorio, nonché alla mancanza di tempistiche contestazioni, da parte dell'accusato, circa l'autenticità delle risultanze raccolte e circa la loro utilizzabilità.

5.2. - Alla globale esigenza di correttezza del processo può dirsi rianodato anche il principio di pubblicità processuale, per via della « trasparenza che conferisce all'amministrazione della giustizia » (cfr., anche per ulteriori riferimenti, Corte eur., 26 settembre 1995, *Diennet c. Francia*, par. 33).

Tale principio trova comunque, nell'economia delle garanzie di una buona amministrazione della giustizia, un rilievo peculiare, se non altro per la particolare intensità che in relazione ad essa assume, a fianco dell'interesse individuale, l'interesse collettivo: l'uno e l'altro, tuttavia, non sempre univoci; donde, forse, anche il risalto particolare che il principio assume

visivamente nell'articolo che si commenta, secondo uno schema di esplicitazione del rapporto tra regola e possibili eccezioni, che rimane estraneo, invece, alla restante disciplina delle garanzie processuali.

Può aggiungersi che il "catalogo" di eccezioni possibili, fornito dall'articolo in esame, ha influito sulla revisione della disciplina della materia operata con il vigente codice italiano di procedura penale (sebbene non sempre in versioni lessicalmente riconducibili di primo acchiro alle espressioni impiegate nel testo della Convenzione): da notare, tra l'altro, che nella lista delle possibili ragioni di esclusione della pubblicità, la disciplina della materia (art. 472 c.p.p.) non inserisce più lo scopo di evitare che la pubblicità delle udienze penali possa « eccitare riprovevole curiosità » (v. invece l'art. 423 c.p.p. 1930), mentre notevole spazio è stato dato a quella tutela della riservatezza che è l'omologo della « vita privata » cui allude la clausola convenzionale.

5.2.1. - Le ragioni di possibili eccezioni alla pubblicità processuale, quali si descrivono nell'art. 6 della Convenzione, sono riconducibili a tre distinti gruppi di fattori, essendo presi in considerazione: a) interessi o valori che trascendono, a un tempo, l'individuo e il processo (morale, ordine pubblico, sicurezza nazionale); b) esigenze specifiche, direttamente riferibili a singole persone (interessi di un minore, protezione della vita privata delle parti); c) esigenze più genericamente riconducibili ad interessi di giustizia.

Circa quest'ultima categoria, può notarsi che alla genericità dell'indicazione degli interessi di riferimento fa peraltro da contraltare l'esplicita apertura ad accertamenti da compiere in concreto, non solo quanto alla misura della limitazione alla pubblicità, ma anche quanto all'individuazione delle "circostanze" da tenere, di volta in volta, in considerazione. Viceversa, per quanto concerne le ragioni, a loro volta giustificative di un ordine di procedere "a porte chiuse", che rientrano negli altri due gruppi, l'opera concretizzatrice, pur sempre propria della ricognizione del giudice, non attiene all'individuazione degli interessi in gioco, ma soltanto alla valutazione della loro incidenza nella causa in corso: il che non esclude che, almeno con riferimento alla salvaguardia di un bene come quello della vita privata delle persone, il provvedimento di esclusione della pubblicità debba pur sempre essere « strettamente imposto dalle circostanze », senza apriorismi assoluti (v., ancora, Corte eur., *Diennet*, cit., par. 34).

Beninteso, in materia viene lasciato ai singoli Stati quel non piccolo "margine di apprezzamento" già in sede legislativa, che è tipico di queste operazioni di bilanciamento di interessi eterogenei e che è peraltro destinato a incontrare dei limiti nell'esigenza di salvaguardare comunque le ragioni essenziali della garanzia - con il correlativo potere-dovere, per la Corte

europea, di scendere ad un esame approfondito circa il modo in cui il bilanciamento è stato operato - soprattutto là dove si fa riferimento alla « società democratica » (e dunque ai valori della democrazia) come imprescindibile elemento di cornice per il corretto impiego del riferimento ai beni della « morale », dell'« ordine pubblico » o della « sicurezza nazionale » (il problema, del resto, è comune all'interpretazione e all'applicazione di altre clausole della Convenzione: cfr. gli artt. 8 par. 2, 9 par. 2, 10 par. 2, 11 par. 2, per cui v. i relativi commenti).

Può ancora notarsi che, nell'ammettere eccezioni al principio generale di pubblicità delle udienze civili e penali, l'articolo in commento si preoccupa di menzionare la « stampa » come destinataria peculiare, e in quanto tale distinta dal « pubblico » indifferenziato, dei divieti in cui tali eccezioni possono tradursi (v., del resto, per la crescente importanza che la cosiddetta pubblicità "mediata" assume, quale forme essenziale di pubblicità processuale, GIOSTRA, *Processo penale e informazione*, 2ª ed., Milano, 1989, p. 11): il che induce a ritenere che i legislatori statali siano autorizzati a dettare regole diverse per l'una e per l'altro, così da garantire, ad esempio, che, quando le "porte chiuse" si giustificano per ragioni di sanità o di sicurezza pubblica - o anche, più semplicemente, quando le aule giudiziarie non siano sufficientemente capienti - venga pur sempre fornita un'adeguata informazione pluralistica sullo svolgimento dei processi e un correlativo controllo sulla loro correttezza. Questa esigenza (per la cui sottolineatura cfr. già CHAVARRO, *Processo e garanzie*, cit., 1ª ed., cit., p. 220; cfr. altresì VELLU-ER-GEC, p. 437, e *ivi* ulteriori riferimenti) è tenuta presente solo in parte dal legislatore quando - come nel caso dell'art. 473, 3ª comma c.p.p. - si lascia alla piena discrezionalità del giudice la facoltà di « consentire la presenza dei giornalisti » (e dunque anche di *non consentirli*, o di consentirli in misura ridottissima e con criteri selettivi del tutto personali) nei casi di dibattimenti che si celebrino a porte chiuse per ragioni di igiene, oppure quando avvengono da parte del pubblico manifestazioni che turbano il regolare svolgimento delle udienze o, ancora, quando è necessario salvaguardare la sicurezza di testimoni o di imputati.

Accanto alla stampa non sono menzionati, dall'art. 6, altri mezzi di comunicazione del pensiero. Deve però, ovviamente, ritenersi che con la suddetta espressione ci si sia voluti riferire a qualsiasi soggetto in grado di assicurare la "pubblicità mediata" (dunque, sicuramente, anche ai giornalisti radio-televisivi). Più difficile argomentare di qui per dedurre principi sicuri a proposito dei sempre più numerosi aspetti della distinta problematica delle "riprese" audiovisive dei processi (cfr., anche per ulteriori riferimenti, VOENA, *La ripresa audiovisiva del dibattimento*, in *Dir. pen. proc.*, 1996, p. 76 ss., cui *adde*, volendo, per qualche ulteriore prospettiva, CHAVARRO, *L'impatto delle nuove tecnologie fra diritti umani e interessi sociali*, *ibidem*,

p. 139 ss.): fenomeno praticamente inesistente all'epoca della redazione della Convenzione, oggi invece sempre più attuale e peraltro regolamentato in modi assai differenti anche nel solo ambito europeo.

5.2.2. - Fra tutti i principi stabiliti dalla Convenzione in materia processuale, è forse proprio quello di pubblicità ad aver dato luogo al contenuto più intenso davanti alla Corte costituzionale italiana: il che può spiegarsi soprattutto in quanto la configurazione del rapporto tra regola ed eccezioni, così come risulta da questa clausola convenzionale, si presta anche ad una valutazione di relazioni tra norme (e non soltanto tra le relative applicazioni) e diventa particolarmente utile *ad adiuvandum* dell'interpretazione costituzionale quando si sia costretti - come sono stati costretti i nostri giudici di Palazzo della Consulta - a ricavare dal sistema un principio, quale è appunto quello di pubblicità processuale, che non risulta espressamente scritto nel testo della Carta fondamentale (v., al riguardo, già la sent. 12 del 1971).

Va subito aggiunto, tuttavia, che dalla Corte costituzionale non sono venuti troppi segnali di particolare valorizzazione di quanto, in argomento, avrebbe potuto fornire la clausola in esame per rimettere in discussione scelte legislative non certo ispirate da un *favor* per la pubblicità processuale. In relazione al processo penale, la Corte - dopo essersi semmai avvalsa, in via generale, dell'art. 6 della Convenzione per respingere eccezioni di legittimità di normative limitative della possibilità di pubblicazione di atti processuali (sent. 18 del 1966) - ha, ad esempio, negato che l'esclusione di pubblicità dei procedimenti penali minorili (quando anche assoluta, com'era sotto il vigore dell'art. 425 c.p.p. 1930 e dell'art. 16 r.d. 20 luglio 1934 n. 1404) configga con l'articolo che si commenta, il quale non comporterebbe che la deroga al principio di pubblicità « debba essere disposta dal giudice anziché dalla legge » (sent. 17 del 1981); in relazione alla disciplina del nuovo codice, non si è poi mai dato seguito alle eccezioni sollevate a proposito delle norme che consentono di definire la *res iudicanda* mediante una procedura camerale (cfr., per il giudizio abbreviato, la sent. 69 del 1991, la sent. 373 del 1992 e l'ord. 160 del 1994; per il "patteggiamento", la sent. 251 del 1991 e l'ord. 143 del 1993).

Almeno nella prospettiva delle garanzie dell'accusato - che è quella più direttamente implicata dall'art. 6 della Convenzione anche quando si tratta di processo penale (altro potrebbe essere il discorso, sotto il profilo dell'interesse alla pubblicità che fa capo all'intero corpo sociale, e che in particolare può assumere aspetti rilevanti per la vittima del reato) - si può ammettere che la disciplina dei riti "economici" dell'attuale sistema italiano di giustizia penale non dia luogo a problemi, dato l'essenziale rilievo che alla volontà dell'imputato viene attribuito ai fini dell'instaurazione di tali riti,

cosicché nella richiesta o nel consenso prestato può presumersi una rinuncia, tra l'altro, anche all'esercizio del diritto alla pubblicità processuale. Circa l'esclusione della pubblicità nei processi penali minorili, non è poi irragionevole sostenere - sia pur con una qualche forzatura, quando si avesse a che fare con una esclusione inderogabile, il che non accade più, oggi, in Italia (v. l'art. 33, 2° comma disp. proc. min.) - che essa può trovare copertura nel testo commentato là dove dà un rilievo obiettivo, appunto, alla protezione dell'interesse dei minorenni.

Perplexità meno facilmente sormontabili (cfr. A. PACE, *Procedimento giurisdizionale in materia disciplinare e deroga al principio di pubblicità*, in *Giur. cost.*, 1993, p. 1723) suscitano invece altre pronunce della Corte costituzionale, che non hanno ravvisato contrasti fra l'art. 6 della Convenzione e norme volte ad escludere la pubblica trattazione dei procedimenti disciplinari a carico dei giornalisti (art. 64, 1° comma l. 3 febbraio 1963 n. 69) o dei ricorsi in materia di impiego del personale della stessa Corte costituzionale (art. 11, 2° comma del regolamento approvato con delib. 8 aprile 1960): cfr., sotto il primo profilo, la sent. 235 del 1993 (dove, peraltro, si sorvola sulla questione di fondo e l'accento cade piuttosto sulla complessità degli interessi in gioco e sulla conseguente incompetenza della Corte a sindacare la discrezionalità legislativa nel relativo bilanciamento); sotto il secondo, la dec. 36 del 1993, in *Foro it.*, 1993, I, c. 3382 (che, entrando invece direttamente nel merito della questione, ha ritenuto di poter giustificare la mancanza di pubblicità del procedimento *de quo* con la sua specialità e con una serie di garanzie compensative che lo caratterizzerebbero, tra le quali quella della conoscibilità degli atti di causa, accessibili a chiunque vi abbia interesse, e della motivata decisione finale). In queste prese di posizione - e soprattutto nell'ultima - si coglie un orientamento lontano da quello emergente da un'argomentata giurisprudenza della suprema istanza della Cassazione e, prima ancora, del Consiglio superiore della magistratura: v., rispettivamente, Cass., S.U., 10 gennaio 1991, n. 7662, Contigliaro, in *Giust. civ.*, 1992, I, p. 742, e C.S.M., sez. disc., 5 luglio 1985, Arrigoni, in *Cass. pen.*, 1986, p. 394, che - proprio in forza di una riconosciuta, diretta applicabilità dell'art. 6 C.E.D.U. - ritengono abrogato l'art. 34 r.d.l. 31 maggio 1946 n. 511, in quanto disponeva che, nel procedimento disciplinare a carico di magistrati, la discussione sulle incolpazioni dovesse avvenire a porte chiuse (a differenza del vigente art. 1 l. 12 aprile 1990 n. 74, il quale ha posto come regola la pubblicità delle relative udienze).

Una dissonanza - e, si direbbe, non meno profonda - sussiste, però, anche tra le ricordate prese di posizione della Corte costituzionale e una risalente giurisprudenza della Corte europea. In effetti, i giudici di Strasburgo hanno da tempo affermato che il principio di pubblicità delle udienze - ovviamente, nei limiti già ricordati, e in particolare fatte salve le eccezioni

ammesse dallo stesso art. 6 - deve valere pure nei procedimenti riguardanti le infrazioni disciplinari degli appartenenti a categorie professionali: così, tra le altre, la sent. *Le Compte, Van Leuven e De Meyere*, cit., par. 59 (che solleva anche il problema della rinuncia alla garanzia della pubblicità, su cui v. comunque *Infra*, par. 8).

5.2.3. - Un aspetto delicato della problematica è quello che riguarda i rapporti - sotto il profilo del rispetto del principio di pubblicità - fra le varie fasi in cui può snodarsi (e normalmente si snoda) un procedimento civile o penale. Non è invero pensabile che esse siano tutte riprotrabili, quanto al rapporto pubblicità-segretezza, allo schema descritto nella clausola che stiamo commentando, con la pubblicità assunta come regola e la segretezza come oggetto di possibili eccezioni, da giustificare di volta in volta o, al massimo, in relazione a categorie particolari di procedimenti (si pensi soltanto alle fasi investigative del processo penale) tale clausola, del resto, facendo esplicito riferimento alla « *salle d'audience* » e al « *trial* » sembra dare per scontato che la relativa disciplina sia di per sé circoscritta al momento, propriamente giudiziale, che - caratterizzato da una contemporanea presenza delle parti davanti al giudice - è destinato a fare da preludio a una decisione idonea a chiudere il processo: così è, per l'Italia, a proposito dell'udienza di discussione del processo civile (art. 128 c.p.c.) e dell'udienza dibattimentale del processo penale (art. 471 ss. c.p.p.); quanto ai riti penali "economici" (giudizio abbreviato e "patteggiamento"), già si è detto dei dubbi che possono sorgere per l'esclusione della pubblicità dalle relative udienze, ma anche della possibilità di superarli - almeno per quanto riguarda il rapporto con la Convenzione europea - in virtù del loro carattere necessariamente consensuale.

Resta il problema di una possibile elusione della garanzia, se questo momento giudiziale - pur di per sé assistito dalla pubblicità - si riduca a qualcosa di meramente formale, per essere totalmente o largamente condizionato da ciò che è accaduto nelle fasi precedenti. Una risposta può trovarsi, verosimilmente, ancora una volta, nel principio generale di correttezza (v. il par. 5.1) che deve assistere l'intero arco del procedimento: dovrà cioè verificarsi caso per caso se il sacrificio della pubblicità è di tale spessore e di tale incidenza da far venir meno l'equilibrio che deve globalmente caratterizzare lo svolgimento processuale e il contesto nel quale questo si dipana (per una censura, in rapporto a una situazione in qualche modo reciproca a quella ipotizzata, in quanto caratterizzata bensì dalla pubblicità dell'assunzione della prova testimoniale, ma non della fase processuale svoltrasi davanti al giudice del merito, v. Corte eur., 8 febbraio 2000, *Stefanelli c. San Marino*, par. 19 ss.).

5.2.4. - Da un altro punto di vista, la successione di più momenti nel-

l'ambito di uno stesso procedimento ha indotto la stessa Corte europea a prendere varie volte posizione per definire la portata del principio di pubblicità. Si tratta della questione dei limiti entro i quali può ammettersi che il principio venga meno nei giudizi d'impugnazione. La risposta, ancora una volta, si basa su un "distinguo": così come per le altre garanzie processuali, anche per la pubblicità vale l'esigenza che la successione di più gradi di giudizio - che gli Stati, beninteso, non sono, di fronte all'Europa, impegnati ad assicurare se non nella misura indicata dalla clausola dell'art. 2 del VII Protocollo - non vanifichi a posteriori quanto concesso in primo grado: peraltro, « l'assenza di un pubblico dibattimento in seconda o terza istanza » potrebbe « giustificarsi a causa delle caratteristiche della procedura »: così Corte eur., 26 maggio 1988, *Ekbatalni c. Svezia*, par. 31, con particolare riferimento all'ipotesi in cui il giudizio d'impugnazione implichi una cognizione di mero diritto; nello stesso senso, con particolare riferimento ai giudizi di cassazione, già la sent. 8 dicembre 1983, *Axen c. R.F.T.*, par. 29 e la sent. 22 febbraio 1984, *Sutter c. Svizzera*, par. 30 (non incoerentemente, per la soluzione opposta, in relazione a un giudizio svoltrasi davanti ad un'istanza amministrativa, sia pure suprema, ma in unico grado, Corte eur., *Fredin*, cit., par. 22); con riferimento a un giudizio di appello davanti a una corte dotata di "piena giurisdizione", ma investita soltanto di questioni risolvibili sulla base degli atti di causa, Corte eur., 29 ottobre 1991, *Jan-Ake Andersson c. Svezia*, par. 29, *Feide c. Svezia*, par. 33 (per la soluzione opposta, in relazione a un caso di giudizio di appello che non si sarebbe potuto spiegare senza un riesame complessivo della questione della colpevolezza dell'accusato, Corte eur., 29 ottobre 1991, *Helmens c. Svezia*, e già *Id.*, *Ekbatalni*, cit., par. 32).

Si potrebbe comunque obiettare che l'argomento di fondo, attinente al tipo di cognizione richiesta al giudice, se può essere valido per escludere la necessità della presenza di un pubblico indifferenziato (normalmente non in grado di cogliere la portata delle questioni discusse), appare debole se spinto sino a far ammettere comunque che nei casi di giudizio "di mero diritto" si legittimi di per sé un'esclusione della stampa (giacché in tal modo, senza che vengano ad essere privilegiate apprezzabili ragioni pratiche di contenimento di presenze troppo ingombranti, si finisce per escludere anche quel minimo di trasparenza che una qualificata presenza esterna dovrebbe comunque essere in grado di assicurare). Deve semmai ancora sottolinearsi che, per la Corte europea, lo svolgimento pubblico di un giudizio d'impugnazione che sia a cognizione limitata (per esempio, perché il potere di controllo del giudice di grado superiore, è circoscritto ai soli aspetti della competenza del primo giudice e/o a motivi puramente di diritto) non basta a compensare la mancanza di pubblicità del giudizio anteriore (cfr. già la sent. *Le Compte*, cit., par. 60, e, ancora, la sent. *Diemmel*, cit., par. 34).

5.2.5. - Caratteristiche distinte da quelle della questione della pubblicità dello svolgimento processuale assume la questione della pubblicità delle sentenze, o meglio, del loro dispositivo (cfr. JACOBS-WHITE, p. 143); al qual riguardo il testo letterale della Convenzione europea suona di una estrema rigidità, nel senso che, sotto tale profilo, non è esplicitamente prevista alcuna eccezione alla regola (in ciò, a differenza del Patto internazionale sui diritti civili e politici, il cui art. 14 ammette, quantomeno, che anche la regola della pubblicità delle sentenze possa essere messa in parentesi nell'interesse dei minori o quando il processo abbia avuto ad oggetto controversie matrimoniali o tutela di minorenni); né sarebbe agevole ricavare delle eccezioni in via d'interpretazione sistematica (cfr. Corte eur., *Campbell e Fell*, cit., par. 90).

La Corte europea è comunque pervenuta a un'interpretazione riduttiva dello stesso significato del principio, che l'ha indotta a "salvare" regole come quella della pubblicazione tramite deposito in cancelleria, pur riconoscendo che, di primo acchito, la Convenzione parrebbe pretendere una « pronuncia » - e, dunque, una comunicazione vocale - delle sentenze: cfr., con particolare riferimento al regime vigente in Italia per le sentenze di cassazione, la sent. 8 dicembre 1983, *Preto et alii c. Italia*, par. 27; ma v. altresì la già citata, contemporanea sent. *Axen*, par. 31-32. Essenziale, per la Corte, è che si salvaguardi la finalità avuta di mira dall'art. 6 in questo campo, ossia il « permettere il controllo del potere giudiziario da parte del pubblico al fine di assicurare il diritto a un processo equo » (così, ancora, la sent. *Campbell e Fell*, cit., par. 91). Circa l'esigenza di garantire, quantomeno, che l'interessato possa ottenere il testo integrale della sentenza che lo concerne, v. poi le sent. 24 novembre 1997, *Júzs c. Austria*, par. 43 ss. e *Werner c. Austria*, par. 54 ss. E si è comunque osservato - anche con riferimento a talune prese di posizione della Commissione europea - che, pure nei casi in cui potrebbe giustificarsi un'assenza di pubblicità della pronuncia (come nel caso di semplice rigetto dell'impugnazione), il diritto interessato dovrebbe quantomeno ricevere al più presto copia della decisione (VAN DIJK-VAN HOOFF, p. 440).

5.3. - Il numero particolarmente elevato di sentenze della Corte europea (e, quel che più conta, di accoglimenti di ricorsi) in materia - anche con qualche rischio di « estreme schematicità e sinteticità delle decisioni » (così, GRANATA-GENOVESE, *Durata delle procedure fallimentari nella giurisprudenza europea sui diritti dell'uomo*, in *Il fallimento*, 1998 [11], p. 7) - è una riprova dell'elevatissima importanza pratica del principio della "durata ragionevole" dei processi (per una dettagliata rassegna sulla giurisprudenza della "prima" Corte europea, cfr. IAI, *La durata ragionevole*, ecc., in *Riv.*

dir. proc., 1999, 549 ss.): « imperativo per tutti i procedimenti » considerati dall'art. 6 (Corte eur., sent. *König*, cit., par. 96), ed indice dell'« importanza che si annette a una giustizia che non sia amministrata con ritardi tali da comprometterne l'efficienza e la credibilità » (così, specialmente, Corte eur., sent. 24 ottobre 1989, *H. c. Francia*), il principio assume, intuitivamente, un rilievo peculiare nei processi penali (riguardo ai quali soltanto è affermato anche dall'art. 14 n. 3 del Patto internazionale sui diritti civili e politici), rivestendo, qui, non soltanto i caratteri di una generica garanzia di "giustizia tempestiva", ma anche quelli di un antidoto contro il rischio, per una persona, di « restare troppo a lungo sotto il peso di un'accusa », con tutto quanto, materialmente e moralmente, ciò comporta (così, già Corte eur., 27 giugno 1968, *Wemhoff c. R.F.T.*, par. 18): e, questo, non solo quando l'accusato sia detenuto, al quale ultimo riguardo, peraltro, l'esigenza si fa più pressante (cfr. tra le altre Corte eur., 29 settembre 1999, *Djaid c. Francia*, par. 33), anche a prescindere dai limiti che l'art. 5 par. 3 impone alla stessa durata della detenzione.

Può aggiungersi che le violazioni di questa garanzia, se da un lato sono tra le più percepibili anche dalla sensibilità del cittadino privo di particolari conoscenze in campo giuridico, d'altro lato maggiormente segnano un divario tra le possibilità che si offrono, per accettarle e sanzionarle, a un orfanismo come la Corte europea - cui spetta pronunciarsi normalmente a posteriori su concrete violazioni già avvenute per qualsiasi causa, nonché infliggere censure nei confronti di "Stati-persone", alle quali può far seguito la condanna a un'"equa soddisfazione" a favore della vittima della violazione - e, rispettivamente, a una Corte costituzionale come quella italiana, chiamata, per quel che qui può interessare, a censurare leggi o atti aventi forza di legge, in occasione di giudizi nel cui ambito i principi costituzionali (o assimilati) servono soltanto come parametri di compatibilità con altre norme giuridiche: compito particolarmente difficile - per non dire quasi impossibile - in relazione a un'esigenza di "ragionevolezza" avente il suo referente in una dinamica temporale, che la rende particolarmente irriducibile - se si vuole che rimanga effettiva e non puramente di facciata - ad astratte cristallizzazioni di carattere normativo.

5.3.1. - Tutto ciò non induce a negare qualsiasi valore all'introduzione, nello stesso testo della Costituzione italiana, di un riferimento alla « durata ragionevole del processo », secondo le parole usate dall'art. 111, 2° comma come risulta dalla l. cost. n. 2 del 1999, che demanda alla « legge » il compito di « assicurarla ». È certo da verificare la congettura che la "presenza" di una formula del genere possa venire frequentemente usata dalla Corte costituzionale come specifico fondamento di declaratorie d'illegittimità (a dire il vero, persino nel campo di quelle, tra le norme ordinarie, che più